

**ESENTE**



27285/17

**LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE**

**SEZIONI UNITE CIVILI**

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Oggetto

RENATO RORDORF

- Primo Presidente f.f. -

SERGIO DI AMATO

- Presidente Sezione -

GIOVANNI AMOROSO

- Presidente Sezione -

ANTONIO MANNA

- Consigliere -

PASQUALE D'ASCOLA

- Consigliere -

CARLO DE CHIARA

- Consigliere -

FRANCO DE STEFANO

- Consigliere -

FRANCESCO MARIA CIRILLO

- Consigliere -

ANGELINA-MARIA PERRINO

- Rel. Consigliere -

REGOLAMENTO DI  
GIURISDIZIONE.  
Atto di  
macroorganizzazione.

Ud. 10/10/2017 -  
CC

R.G.N. 22808/2016  
Con 27285  
Rep.

C. U.

ha pronunciato la seguente

**ORDINANZA**

sul ricorso 22808-2016 proposto da:

( o m i s s i s )

705  
/ 17

( o m i s s i s )

(omissis) , elettivamente domiciliatisi  
in | (omissis) , presso lo studio dell'avvocato  
(omissis) , che li rappresenta e difende;

**- ricorrenti -**

**contro**

REGIONE CAMPANIA, in persona del Presidente *pro tempore*,  
rappresentato e difeso, giusta procura speciale a margine del  
controricorso, dagli avvocati (omissis) e (omissis)  
(omissis), con le quali si domicilia in (omissis) , presso  
l'Ufficio di rappresentanza della Regione Campania;

**- controricorrente -**

per regolamento di giurisdizione in relazione al giudizio pendente n.  
20017/2015 del TRIBUNALE di NAPOLI.

Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del  
10/10/2017 dal Consigliere ANGELINA-MARIA PERRINO;

lette le conclusioni scritte del Sostituto Procuratore Generale Mario  
Fresa, il quale chiede che le Sezioni Unite della Corte di cassazione,



in accoglimento del ricorso, dichiarino la giurisdizione amministrativa.

### **Fatti di causa.**

I ricorrenti, tutti dirigenti di ruolo della Giunta regionale della Campania, titolari degli incarichi dirigenziali conferiti con deliberazione della Giunta n. 488 del 31 ottobre 2013, hanno proposto ricorso dinanzi al Tribunale di Napoli per sentir dichiarare l'illegittimità o disapplicare le deliberazioni n. 945 del 21 dicembre 2010, n. 837 del 30 dicembre 2011 e n. 797 del 21 dicembre 2012, con le quali, rispettivamente per gli anni 2010, 2011 e 2012, la Giunta regionale ha autorizzato gli uffici competenti a ridurre le risorse destinate alla costituzione del fondo per la retribuzione di posizione e di risultato. Per conseguenza, hanno chiesto di condannare la Regione Campania a reintegrare le risorse per la costituzione del fondo, nonché di condannarla a corrispondere loro i maggiori importi spettanti *pro quota* a seguito della reintegrazione del fondo a titolo di retribuzione di posizione e di risultato.

Hanno sostenuto, ai fini dell'affermazione della giurisdizione ordinaria, che le deliberazioni in questione non sostanzino atti di macro organizzazione in considerazione della prospettazione delle loro censure, con le quali hanno dedotto la lesione dei loro diritti patrimoniali e retributivi derivanti dalla riduzione delle risorse destinate al fondo, illegittima, perché disposta in contrasto con la legge, con le previsioni del contratto collettivo e finanche con le indicazioni dell'A.R.A.N.

Si è costituita la Regione Campania, che ha contestato la giurisdizione del giudice ordinario, sostenendo che essa spetti a quello amministrativo e comunque deducendo la legittimità delle deliberazioni.



Nel corso del giudizio di primo grado i dirigenti hanno proposto regolamento per sentir dichiarare la giurisdizione ordinaria, cui la Regione Campania ha replicato con controricorso.

### **Ragioni della decisione.**

1.- Vanno condivise le conclusioni del pubblico ministero, secondo cui dev'essere affermata la giurisdizione ordinaria.

2.- Queste sezioni unite hanno già avuto occasione di chiarire (tra varie, Cass., sez. un., 27 febbraio 2017, n. 4881) che, in tema di riparto di giurisdizione nelle controversie relative a rapporti di lavoro pubblico privatizzato, rilevano la titolarità dell'interesse fatto valere e il grado di protezione accordato dall'ordinamento in relazione ai poteri attribuiti al giudice adito (vedi anche Cass., sez. un., 8 novembre 2005, n. 21592).


2.1.- Nel caso in esame, i dirigenti hanno chiesto la reintegrazione dell'entità dei fondi destinati ad alimentare la loro retribuzione di posizione e di risultato e, per conseguenza, la condanna della Regione a pagare loro *pro quota* gli importi spettanti a tale titolo.

2.2.- La contestazione, dunque, investe il corretto esercizio del potere amministrativo esercitato con atto generale dalla Regione allorquando ha deciso la riduzione dei fondi.

La situazione giuridica vantata, ossia la pretesa di ottenere le quote di retribuzione di posizione e di risultato reclamate, è quindi suscettibile di assumere la consistenza di diritto soggettivo soltanto all'esito della rimozione dei provvedimenti di macro organizzazione consistiti nelle suddette riduzioni.

Le situazioni giuridiche dedotte in lite, in definitiva, sono correlate esclusivamente all'illegittimo esercizio d'un potere autoritativo organizzativo.

3.- Né si può prospettare in tal caso l'esercizio del potere di disapplicazione.



Ciò in quanto il potere di disapplicazione presuppone che sia dedotto in causa un diritto soggettivo su cui incida un provvedimento amministrativo ritenuto illegittimo.

Del resto, un'interpretazione che, estendendo il potere di disapplicazione del giudice ordinario, nel contempo gli affidasse la giurisdizione pur in assenza di diritti soggettivi già sorti finirebbe inesorabilmente con il collidere con l'articolo 103 Cost., comma 1°, e con la stessa formulazione del comma 1 dell'art. 63 del d.lgs. n. 165/01, nella parte in cui, pur attribuendo al giudice ordinario la cognizione delle controversie "*relative ai rapporti di lavoro*", nondimeno stabilisce che "*l'impugnazione davanti al giudice amministrativo dell'atto amministrativo rilevante nella controversia non è causa di sospensione del processo*", così sottolineando la diversità tra il giudizio concernente l'impugnazione di atti autoritativi e quello sul rapporto di lavoro e i diritti soggettivi.


4.- In conclusione, va dichiarata la giurisdizione del giudice amministrativo, che regolerà anche le spese.

**P.Q.M.**

dichiara la giurisdizione del giudice amministrativo, al quale rimette anche la regolazione delle spese.


Così deciso in Roma, in data 10 ottobre 2017.

Il presidente



IL CANCELLIERE  
Paola Francesca CAMPOLI

DEPOSITATO IN CANCELLERIA  
oggi, 17 NOV 2017  
IL CANCELLIERE  
Paola Francesca CAMPOLI





CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE  
UFFICIO COPIE UNIFICATO

Copia ad uso studio che si rilascia a richiesta di **IL SOLE 24 ORE.**

Roma, 17 novembre 2017

La presente copia si compone di 5 pagine.  
Diritti pagati in marche da bollo € 1.92